

L'esenzione per i Piani individuali di risparmio si combina con la detrazione del 30%

Per chi investe sulle pmi il beneficio fiscale è doppio

Pagina a cura
di STEFANO LOCENTE
E CRISTINA MITIDIERI

Esenzione fiscale per i «Pir», i nuovi Piani individuali di risparmio, contenitori fiscali introdotti nell'ordinamento con l'esigenza di indirizzare il risparmio delle famiglie, attualmente concentrato sulla liquidità, verso gli strumenti finanziari di imprese industriali e commerciali italiane ed europee radicate sul territorio italiano per le quali maggiore è il fabbisogno di risorse finanziarie e insufficiente è l'approvvigionamento mediante il canale bancario» (Relazione alla legge di bilancio 2017, art. 1, commi 100-114).

Si tratta di contenitori ideati ad accogliere tutti gli strumenti finanziari esistenti sul mercato retail, purché l'insieme sia posseduto nel lungo termine (holding period di cinque anni), assemblato seguendo criteri determinati e mediante il coinvolgimento degli intermediari abilitati e delle imprese di assicurazione residenti ovvero di soggetti non residenti ma che operano in Italia mediante stabile organizzazione o rappresentanza fiscale. E, tra l'altro, permesso il trasferimento del Piano da un intermediario abilitato ad altro (intermediario) senza interruzione dell'holding period; viceversa, la cessione degli strumenti finanziari durante il periodo minimo o il rimborso dei modesti (senza reinvestimenti nei 30 giorni successivi) producono la decadenza dal beneficio con recupero a tassazione di tutti i redditi nel mentre esentati.

In quest'ottica e finalità, sulla scia delle esperienze degli «Irsa» (Individual saving accounts) inglesi e del «Plan d'Epargne retraite» francese, sono stati agevolati gli investimenti effettuati

Le agevolazioni per i Pir	
	<ul style="list-style-type: none"> • Esenzione totale dalle imposte sui redditi finanziari • Esenzione totale dalle imposte di successione e donazione sui trasferimenti mortis causa
Requisiti	<ul style="list-style-type: none"> • Investitore persona fisica residente • Holding period di 5 anni • Investimenti «qualificati» • Limiti quantitativi: euro 30.000,00 annui ed euro 150.000,00 totali • Non è ripetibile, non è co-investibile

da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dello svolgimento di attività di impresa, con una totale esenzione dalle imposte sostitutive e ritenute (26% di aliquota) applicate ai redditi di capitale e ai redditi diversi di natura finanziaria derivanti dagli strumenti finanziari inclusi nel Piano, con esclusione di quelli derivanti dalla detenzione o negoziazione di partecipazioni «qualificate», in quanto non trovano fonte in un investimento finanziario, e di quelli che concorrono alla formazione del reddito imponibile Irpef.

Per inciso, nel computo delle partecipazioni qualificate, ai fini della esclusione, la norma (ex art. 1 comma 100) richiede la sommatoria anche delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto possedute dai familiari dell'investitore.

Sempre nell'ottica della personalizzazione degli investimenti, ciascun investitore non può essere titolare di più di un Piano nella vita (tant'è che si richiede, in tal senso, il rilascio di una autocertificazione dell'investitore all'atto del conferimento dell'incarico all'intermediario) e ogni Piano può avere un unico titolare, così come altrettanto rigorosi sono i limiti quantitativi (il costo di acquisto degli investimenti «qualificati» fiscalmente rilevante non può eccedere l'importo annuo di

euro 30.000,00 o complessivo di euro 150.000,00).

In presenza di altri rapporti con il medesimo intermediario, è necessaria una separazione contabile delle somme destinate nel Pir e la norma (ex art. 1.113) richiede che all'interno dello stesso Piano sia tenuta memoria della stratificazione storica degli investimenti (cfr. «... separata evidenza delle somme destinate in anni differenti...»).

Necessaria è l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione, anche fiduciaria, o di gestione di portafogli o di altro stabile e continuativo rapporto, con opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del dlgs 461/1997, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, instaurato con i suddetti operatori professionali in considerazione della rischiosità degli investimenti oggetto del Piano e delle esigenze di accertamento dell'amministrazione finanziaria connessa con la concessione dell'esenzione.

Lo «stabile rapporto», chiarisce la relazione, è riscontrabile anche in assenza di un formale rapporto di custodia o di amministrazione, quale potrebbe essere un «deposito virtuale» o una «rubrica fondi», o quando si tratti di titoli, quote o certificati che non possono formare oggetto di autonoma

circolazione senza l'intervento dell'intermediario, come ad esempio nel caso di titoli non cartolarizzati.

Affinché gli investimenti si considerino «qualificati», è stato previsto un obbligo di diversificazione e un divieto di concentrazione in capo agli intermediari abilitati, pena la decadenza dal beneficio e la ripresa a tassazione di quanto già goduto. Infatti, ai fini della diversificazione, almeno il 70% degli investimenti deve avvenire a favore di strumenti finanziari, quotati e non, emessi o stipulati con società che svolgono attività diversa da quella immobiliare, fiscalmente residenti in Italia o in Stati Ue o Sse con stabili organizzazioni in Italia; e almeno il 30% del prodotto 70% (ossia il 21% del totale investito) deve essere rappresentato da strumenti finanziari di società diverse da quelle inserite nell'indice Pse-Mib di Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Il restante 30% del valore del Piano può essere investito in qualsiasi altro strumento, inclusi depositi e conti correnti. La condizione quantitativa sulla diversificazione della composizione è verificata per ciascun anno solare di vita del Pir, per un periodo di tempo pari almeno ai due terzi di ciascun anno.

Sul piano della concentrazione,

non più del 10% dello stesso o valori destinati nel Piano può essere investito in strumenti finanziari emessi o stipulati da/ con lo stesso soggetto, o con altra società appartenente al medesimo gruppo, oppure in depositi e conti correnti.

L'investimento negli strumenti finanziari «rilevanti» può avvenire sia direttamente che tramite Oicr «dedicati», nel rispetto delle medesime condizioni quanti-qualitative. L'obiettivo è quello di convogliare il risparmio privato verso forme di gestione che favoriscano una «corretta allocazione del risparmio stesso nel lungo periodo», tant'è che le risorse del Piano non possono essere destinate a investimenti in realtà di paesi che non consentono un adeguato scambio di informazioni.

Da ultimo, si agevolano anche i trasferimenti mortis causa degli strumenti finanziari detenuti nel Piano con una esenzione totale da imposta sulle successioni e donazioni (ex art. 1, comma 114).

Sulla base di quanto esposto, nulla osta al conseguimento di un doppio beneficio fiscale ritraibile dalla combinazione della misura agevolativa del Pir in discorso con quella divenuta «strutturale» a decorrere proprio dal 2017 e dedicata alle pmi innovative, facendo affluire gli investimenti «agevolabili» sulle pmi che rappresentano il 90% delle aziende italiane e che trovano nell'Aim di Borsa Italiana il mercato dedicato per la loro quotazione. Laddove il Pir fosse, infatti, utilizzato per acquistare un portafoglio di 10 aziende di Aim Italia (Pmi innovative), l'investitore otterrebbe una detrazione fiscale del 30% sull'investimento annuo massimo consentito (pari ad euro 9.000,00 per anno); e tale beneficio si sommerebbe alla esenzione totale da tassazione dei redditi derivanti dagli investimenti effettuati nel Pir.

Pmi innovative, agevolazioni permanenti

La legge di Bilancio 2017 (art. 1, commi 65-69) ha stabilizzato e ampliato i profili societari e fiscali della disciplina di favore in ambito camerale, societario, fiscale e occupazionale contemplata nel d. n. 179/2012 e n. 3/2015 per le startup e Pmi innovative.

In primo luogo, l'agevolazione di carattere tributario, concessa a queste «realità qualificate», diviene strutturale «a decorrere dall'anno 2017...», cita testualmente il novellato comma 7-bis dell'art. 29 del decreto 179, senza alcuna previsione di termine finale.

In secondo luogo, la misura della agevolazione viene incrementata sino al 30%. E questa maggiorazione si applicherà sia agli investitori «soggetti Irpef» quale detrazione dall'imposta

lorda (in luogo delle attuali aliquote del 19% e del 25% per le startup/pmi a vocazione sociale e operanti nel settore energetico) sui conferimenti effettuati nel capitale sociale di una o più startup/pmi innovative, direttamente ovvero tramite organismi di investimento collettivo del risparmio («Oicr») che investono prevalentemente in start up/pmi innovative, sia agli investitori «soggetti Ires», quale deduzione dal reddito complessivo (in sostituzione delle precedenti aliquote del 20 e del 27%) sui conferimenti rilevanti effettuati in maniera diretta o mediante Oicr ovvero mediante altre società che investono prevalentemente in startup/pmi innovative. È stato, inoltre, previsto il raddoppio

del limite massimo di investimento consentito in ciascun periodo sul quale calcolare la detrazione di imposta per i soggetti persone fisiche, che passa dall'attuale cap di euro 500.000,00 ad euro 1.000.000,00, rimanendo ferma la misura del limite di investimento per le persone giuridiche, pari ad euro 1.800.000,00.

Per quanto attiene ai profili comunitari, si segnala che l'efficacia dei citati «ampliamenti», ossia l'estensione della aliquota al 30% e l'innalzamento del limite massimo di investimenti, è subordinata, ex art. 1, comma 67 della legge di Bilancio 2017, alla autorizzazione della Commissione europea, su richiesta del ministero dello sviluppo economico, conformemente alla pre-

visione contenuta nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (art. 108, par. 3 del Trattato).

È stata, altresì, recata modifica alla disciplina vigente dell'holding period (ossia il termine minimo di mantenimento dell'investimento agevolato, pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'importo detratto/dedotto, maggiorato della componente interessi legali maturati) che, a far data dal 2017, è portato (da 2 a 3 anni, nel rispetto di quanto disposto dagli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04).

© Riproduzione riservata